ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO
Confartigianato persone

Roma, 12 marzo 2018

Circolare n. 09

Prot. 199 /AV/av

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

LORO SEDI

Oggetto:

FIRMATA LA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO

Si fa seguito alla Circolare n. 34 del 23 novembre 2017 - Rendicontazione e contabilizzazione dei contributi diretti incassati da INAPA ed a quanto già preannunciato durante il Seminario Nazionale del 21 e 22 febbraio, per comunicare che **il Ministero del Lavoro, con Protocollo n. 2819.09-03-2018, ha finalmente sottoscritto la Convenzione** ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2015 che regola la gestione di tutte quelle prestazioni a punteggio zero e con riconoscimento dello 0;25 per la trasmissione telematica, per le quali è possibile richiedere direttamente agli assistiti il contributo.

Per gli adempimenti procedurali e per le specifiche del caso verrà a breve emanata una nuova circolare; al momento si allega alla presente il testo ufficiale della Convenzione, che **entrerà in vigore a partire dal 1.5.2018.**

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
(Antonella Vario)

Allegato: Convenzione INAPA – Ministero del Lavoro del 9.3.2018

Patronato INAPA-Confartigianato Via S. Giovanni in Laterano, 152- 00184 ROMA tel.06.703741
fax 06.70374366 mail: inapa@inapa.it pec: **inapa@pec.inapa.confartigianato.it**
Website: www.inapa.it

m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002819.09-03-2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO
Confartigianato

Convenzione tra

L'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (di seguito INAPA), c.f. .: 80082070584, con sede legale in Roma, Via San Giovanni in Laterano, 152, rappresentato dal Presidente pro-tempore Antonio Miele, nato il 31 gennaio 1952 a Pescopagano (PZ)

E

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, c.f. 80237250586 con sede in Roma Via Veneto, 56- 00187, rappresentato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, come da indicazione dell'Ufficio legislativo del citato Ministero di cui alla nota prot. n. 4826 del 1° agosto 2016

premesso che

- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell'ambito della cura di interessi generali (sentenza Corte Costituzionale n. 42/2000);
- ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/01;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio;
- ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01 per le quali è ammessa l'esigibilità di un contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari;

visto

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari";
tutto ciò premesso, tra le parti *ut supra* costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO
Confartigianato

Art. 1

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato INAPA opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non associati al Sistema Confartigianato per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite di 24 euro fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura di seguito indicate:

(Tabella A)

Codice prestazione	Titolo prestazione	Contributo utente	
		Importo ordinario	Importo associati sistema Confartigianato
A12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennita' una tantum)	€ 24,00	€ 0,00
A15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali	€ 24,00	€ 0,00
A16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi	€ 24,00	€ 0,00
A17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi familiari sopravvenuti	€ 24,00	€ 0,00
A18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori	€ 24,00	€ 0,00
A19	Assegni Familiari ai pensionati	€ 24,00	€ 0,00
A20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi	€ 24,00	€ 0,00
A21	Indennita' di disoccupazione ai lavoratori non agricoli	€ 24,00	€ 0,00
A22	Indennita' di disoccupazione ai lavoratori agricoli	€ 24,00	€ 0,00
A23	Indennita' di mobilita'	€ 24,00	€ 0,00
A25	Prestazioni economiche per TBC	€ 24,00	€ 0,00
A26	Indennita' per maternita'	€ 24,00	€ 0,00
A28	Astensione anticipata per maternita'	€ 24,00	€ 0,00
A29	Ricongiunzione posizione assicurativa	€ 24,00	€ 0,00
A33	Cure balneo-termali	€ 24,00	€ 0,00
A34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali	€ 24,00	€ 0,00
A35	Doppia annualita' pensione SO	€ 24,00	€ 0,00
A36	Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative	€ 24,00	€ 0,00
A37	Autorizzazione versamenti volontari	€ 24,00	€ 0,00
A39	Riscatto periodi assicurativi	€ 24,00	€ 0,00
A44	Indennita' di accompagnamento (INPS)	€ 24,00	€ 0,00
C15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva	€ 24,00	€ 0,00
C16	Ricaduta stato di inabilita' assoluta temporanea	€ 24,00	€ 0,00
C17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero	€ 24,00	€ 0,00
C18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)	€ 24,00	€ 0,00
C19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)	€ 24,00	€ 0,00
C20	Richiesta integrazione rendita	€ 24,00	€ 0,00

C21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile	€ 24,00	€ 0,00
C22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici -	€ 24,00	€ 0,00
C23	Richiesta di cure termali	€ 24,00	€ 0,00
C24	Richiesta di protesi	€ 24,00	€ 0,00
C25	Richiesta assegno funerario	€ 24,00	€ 0,00
C26	Richiesta tripla annualita' a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)	€ 24,00	€ 0,00
C27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa	€ 24,00	€ 0,00
C28	Richiesta assegno incollocabilita' grandi invalidi	€ 24,00	€ 0,00
C29	Richiesta rimborso medicinali	€ 24,00	€ 0,00
C30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennita' sostitutiva salario	€ 24,00	€ 0,00
C31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita	€ 24,00	€ 0,00
C32	Riconoscimento stato di handicap o di inidoneita' al servizio	€ 24,00	€ 0,00
D15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)	€ 24,00	€ 0,00

Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni indicate nella tabella di cui sopra, rese gratuitamente in favore degli associati al Sistema Confartigianato.

Art. 2

Il Patronato INAPA è tenuto a svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati:

- il Patronato INAPA espleta l'attività in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
- il Patronato INAPA impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento;
- il Patronato INAPA è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti all'utenza o agli enti pubblici beneficiari in merito alle prestazioni richieste;
- il Patronato INAPA svolge le prestazioni previste dall'articolo 1 della presente convenzione nelle sedi e con l'osservanza degli orari di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonché avvalendosi degli operatori di cui all'art. 6 della legge n. 152/01.
- il Patronato INAPA svolge le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione su mandato, come da facsimile allegato.

Art. 3

L'utente o l'ente pubblico beneficiario corrisponde al Patronato INAPA il contributo per l'erogazione del servizio, per un importo non superiore a 24 euro, all'atto della presentazione della domanda agli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
Il Patronato INAPA è tenuto a rilasciare all'utente o all'ente pubblico beneficiario apposita ricevuta, come da fac-simile allegato.

Art. 4

La presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza.
La convenzione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione.
Ogni modifica e/o integrazione apportata alla presente convenzione deve essere concordata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicata dal Patronato INAPA agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti.
La modifica decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa è concordata.
In caso di disdetta, alla scadenza della presente convenzione al Patronato INAPA è nuovamente riconosciuto il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012.

Art. 5

Il Patronato INAPA è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale nell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Art. 6

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 7

E' fatto obbligo al Patronato INAPA di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.
Il Patronato INAPA è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Art. 8

Il Patronato INAPA è tenuto ad evidenziare, in un'apposita voce di bilancio, i contributi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n.152/01.
Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione sono inserite nei registri di apertura e chiusura delle pratiche riportanti le attività svolte dal Patronato e indicate nelle tabelle A-B-C-D allegate al D.M. n. 193/08.

Art. 9

Il Patronato INAPA pubblica la convenzione nel proprio sito internet e ne dà comunicazione agli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti.
La convenzione è pubblicata anche nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.